

## **f) Prodotti grezzi della zootecnia**

### **Sezione I – Latte**

Nozioni e requisiti del latte	Art.	91
Colostro	”	92
Produttore di latte	”	93
Trasformatori di latte	”	94
Commercianti di latte	”	95
Contratto del latte	”	96
Oggetto: decorrenza e durata del “Contratto del latte”	”	97
Rinnovazione del contratto	”	98
Mungitura e consegna del latte	”	99
Controlli da parte del compratore o del suo incaricato	”	100
Annotazione delle consegne	”	101
Pagamento	”	102
Cura della stalla – Epizootie – Incendi	”	103

### **Sezione II – Uova**

Unità di base di contrattazione	”	104
Classificazione della merce	”	105
Tolleranze	”	106
Pagamento	”	107

### **Sezione III – Esercizio dell’apicoltura**

Attività apistica	”	108
Distanze fra gli apiari	”	109
Apicoltura nomade	Art.	110
Apicidio	”	111

### **Commercio del miele**

Qualità del miele	”	112
Caratteristiche organolettiche	”	113
Caratteristiche commerciali del miele	”	114
Contrattazione del prodotto	”	115
Quotazione del prodotto	”	116
Pagamento	”	117
Reclami e contestazioni	”	118

### **Sezione IV – Pelli fresche**

Contrattazione	”	119
Provenienza del bestiame	”	120
Prezzo	”	121
Categorie delle pelli	”	122
Consegna	”	123
Qualità e abbuoni	”	124
Mediazione	”	125

**Art. 88 - Pagamento.**

Il pagamento del prezzo si effettua alla consegna della merce.

**Art. 89 - Reclami per vizi occulti.**

Nei contratti fra persone lontane, i reclami per i vizi occulti del pollame o dei conigli macellati si propongono per telegramma entro 48 ore dal ricevimento della merce.

Nei contratti relativi al pollame vivo od ai conigli vivi, i reclami per i vizi occulti debbono proporsi al venditore entro 48 ore dalla scoperta del vizio e comunque non oltre 8 giorni dalla consegna (salvo i casi di malattie infettive di cui all'Art. 90).

**Art. 90 - Malattie infettive.**

Valgono gli stessi usi di cui all'Art. 23.

**f) Prodotti grezzi dalla zootecnia**

**Sezione I**

**Latte**

**Art. 91 - Nozioni e requisiti del latte.**

Ai fini industriali, commerciali ed alimentari, si denomina latte il prodotto ottenuto dalla mungitura regolare, ininterrotta e completa di animali in buono stato di salute e di nutrizione, nonché raccolto igienicamente ed esente da difetti o alterazioni.

La sola parola "latte" indica sempre il latte proveniente dalla vacca. Il latte degli altri animali deve portare la denominazione della specie cui appartiene l'animale da cui proviene, così ad esempio: "latte di capra", "latte d'asina", ecc.

**Art. 92 - Colostro.**

Il secreto delle mammelle nei primi otto giorni dopo il parto si dice "colostro".

**Art. 93 - Produttore di latte.**

E' produttore di latte colui che produce e vende o trasforma il latte prodotto nella sua stalla (bergamina).

**Art. 94 - Trasformatori di latte.**

Sono trasformatori di latte i caseifici aziendali (TIT. V CAP. 6 Art. 8) ed i caseifici industriali (TIT. V CAP. 6 Art. 9).

**Art. 95 - Commercianti di latte.**

Sono commercianti di latte le centrali del latte o centri di trattamento del latte (TIT. V CAP. 6 Art. 10).

**Art. 96 - Contratto del latte.**

Il contratto di somministrazione del latte, fra produttori e industriali o commercianti di latte, per un determinato periodo di tempo, è detto "Contratto del latte".

**Art. 97 - Oggetto: decorrenza e durata del "Contratto del latte".**

I contratti di somministrazione del latte fra produttori e industriali o commercianti hanno inizio dal 1° gennaio di ciascun anno, salvo pattuizione diversa.

I contratti suddetti, in mancanza di espressa determinazione del quantitativo di latte o del numero dei capi di produzione dello stesso, hanno per oggetto tutto il latte prodotto dalla stalla nell'ambito della potenzialità e della produzione della medesima all'atto della stipulazione del contratto. E' escluso dalla fornitura oggetto del contratto il latte necessario per il consumo della famiglia del produttore e dei suoi dipendenti e il latte necessario per l'allevamento dei vitelli nati nella stalla.

I contratti decorrono dalla prima mungitura del 1° gennaio alla seconda del 31 dicembre dello stesso anno, salvo pattuizione diversa.

**Art. 98 - Rinnovazione del contratto.**

Il contratto si rinnova tacitamente per una nuova annata, qualora verbalmente o per iscritto non venga data disdetta almeno 30 gg. prima della scadenza. Tuttavia s'intende ugualmente rinnovato, se la consegna del latte venga ancora effettuata o ricevuta nel giorno successivo alla scadenza.

**Art. 99 - Mungitura e consegna del latte.**

La mungitura avviene normalmente due volte al giorno, precisamente il mattino e la sera, comunque nel caso di due o più mungiture l'intervallo temporale tra le stesse deve essere adeguato.

Al produttore fa carico anche la filtrazione del latte.

Il latte oggetto del contratto non deve contenere colostro.

Il latte non deve provenire da bovine sottoposte a trattamento di antibiotici. E' tuttavia consentita la consegna del prodotto in recipienti separati.

Il latte è consegnato caldo o refrigerato alla stalla e valgono tutte le norme di carattere igienico-sanitario in vigore.

La consegna del prodotto è eseguita a cura del produttore, previa misurazione in appositi recipienti graduati e bollati, in presenza dell'acquirente o di un suo incaricato. Se il latte si consegna una volta al giorno il prodotto delle due mungiture deve essere raffreddato alla stalla o presso il centro di raccolta.

I dipendenti ed i familiari del produttore hanno l'obbligo di coadiuvare l'acquirente o il suo incaricato nel travaso e nel carico del latte sul mezzo di trasporto. Durante le soste per il ritiro del latte il produttore ha l'obbligo di dare ricovero al personale e al mezzo di trasporto.

**Art. 100 - Controlli da parte del compratore o del suo incaricato.**

È facoltà del compratore controllare l'alimentazione delle bovine, la mungitura e la consegna del latte, ed allo scopo gli è permesso l'accesso nella stalla o nei luoghi relativi.

Il compratore, ai fini del controllo, ha sempre il diritto di prelevare, con le norme di legge stabilite, campioni della massa del latte. Il prelievo deve avvenire in presenza del venditore o, in sua assenza, con l'assistenza di almeno due testimoni.

Al produttore è rilasciato un campione di controllo.

**Art. 101 - Annotazione delle consegne.**

La quantità del latte consegnato è di volta in volta annotata su appositi libretti di stalla o su fogli giornalieri, rispettivamente in possesso del produttore e dell'acquirente, oppure è iscritta su un bollettario a madre e figlia e quest'ultima è consegnata all'acquirente.

**Art. 102 - Pagamento.**

Il pagamento del latte consegnato nel mese è eseguito in base alle normative vigenti, salvo pattuizione diversa.

**Art. 103 - Cura della stalla - Epizootie - Incendi.**

Il produttore deve mantenere la stalla secondo le norme di igiene ed avere cura che il mangime ed i foraggi siano sani.

Se una epizootia colpisce la stalla del produttore e si verifichi diminuzione della produzione del latte, l'acquirente non ha diritto a compenso di sorta ed è obbligato a ritirare il latte sano nella quantità prodotta.

Il produttore è tenuto ad avvisare immediatamente l'acquirente, quando la stalla è colpita da epizootia, ed è del pari tenuto ad avvisarlo quando sottopone le bovine a trattamento di antibiotici.

La deficienza di produzione derivante da epizootia o da incendio o da altre cause non imputabili a incuria del produttore, non è motivo di risoluzione del contratto.

## **Sezione II Uova**

**Art. 104 - Unità di base di contrattazione.**

Nelle contrattazioni il prezzo delle uova nazionali ed estere di gallina è calcolato per unità o a centinaia, per peso e per qualità.

Per la merce nazionale ed estera le spese di imballo sono comprese nel prezzo.

**Art. 105 - Classificazione della merce.<sup>(\*)</sup>**

Le uova si distinguono per qualità nelle seguenti categorie:

(\*) In materia vengono applicate le norme del regolamento CEE n° 1274/91 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n° 121 del 16 maggio 1991.

- a) Categoria "A" extra (uova fresche con camera d'aria fino a 4 mm.);
- b) Categoria "A" (uova fresche con camera d'aria fino a 6 mm.);
- c) Categoria "B" non refrigerate né conservate con camera fino a 9 mm. (marcate con cerchio e lettera B);
- d) Categoria "B" refrigerate (marcate con triangolo equilatero);
- e) Categoria "B" conservate (marcate con rombo);
- f) Categoria "C" tutte le altre (marcate con cerchio e lettera C).

**Art. 106 - Tolleranze.**

Nel commercio all'ingrosso delle uova è tollerata una percentuale complessiva del 2 % di uova puntate o rotte.

I reclami per difetti o vizi della merce devono essere denunciati al venditore entro 24 ore dal ricevimento della merce.

L'entità dello scarto derivante dai difetti o vizi nel peso e nella freschezza della merce è accertato mediante controllo su una quantità pari almeno al 10 % della partita.

Nessun reclamo è ammesso nelle vendite di merce dichiarata difettosa per il difetto denunciato.

Non sono ammessi reclami per deficienze nel numero delle uova se della mancanza non sia dato avviso al venditore entro 24 ore dalla consegna. Se il reclamo è ritenuto fondato, le uova mancanti sono bonificate.

Deve essere parimenti denunciata entro 24 ore la diversità della merce consegnata da quella pattuita.

Non sono computati nei termini suddetti i giorni festivi.

Il destinatario, nel trasporto di uova, per merce franco arrivo, quando siano constatate avarie, è tenuto nell'interesse del venditore a ritirare la merce, previa gli accertamenti del caso e i reclami di legge al vettore, dandone immediatamente avviso al venditore.

**Art. 107 - Pagamento.**

Il pagamento si esegue normalmente alla consegna della merce o della fattura.

**Sezione III**  
**Esercizio dell'apicoltura**

**Art. 108 - Attività apistica.**

L'attività apistica si esercita sia in forma stanziale che nomade.

**Art. 109 - Distanze fra gli apiari.**

La installazione degli apiari deve avvenire col rispetto delle distanze, in linea d'aria, tra un apiario e l'altro, fissate dalla legge.

"L'apiario" già installato conserva il diritto di precedenza, nei confronti di eventuali altri impianti, relativamente alle distanze prescritte.

**Art. 110 - Apicoltura nomade.**

L'esercizio dell'apicoltura cosiddetta nomade in provincia di Varese - sia per gli apiari aventi sede in provincia che per quelli fuori provincia - è subordinato al benessere delle Commissioni provinciali delle rispettive ASL che presiedono alla disciplina di tale attività.

**Art. 111 - Apicidio.**

In tutto il territorio della provincia non è in uso l'apicidio per ricavarne il miele.

### **Commercio del miele**

**Art. 112 - Qualità del miele.**

In provincia di Varese sono prodotte e classificate principalmente tre qualità di miele. Esse sono:

- 1) *Miele di robinia*, volgarmente chiamato di acacia: di colore oro brillante, trasparente, di sapore gradevole e delicato, da tavola e non incline alla cristallizzazione;
- 2) *Miele di castagno*, di colore scuro, intenso, di sapore amarognolo;
- 3) *Miele millefiori*, di colore ambra o ambra scuro, proveniente da unica smelatura annuale o dalle fioriture estive.

**Art. 113 - Caratteristiche organolettiche.**

I mieli prodotti in provincia debbono rispondere alle caratteristiche organolettiche proprie dei mieli genuini della relativa qualità in relazione alla zona di produzione.

**Art. 114 - Caratteristiche commerciali del miele.**

Il miele viene commerciato filtrato, decantato, maturato e conservato in recipienti idonei, muniti di adeguato coperchio per evitare l'assorbimento di umidità.

**Art. 115 - Contrattazione del prodotto.**

Il miele viene contrattato sfuso o confezionato. Per miele sfuso si intende il prodotto naturale delle api, ottenuto da smelatura per centrifugazione e posto in idonei contenitori di metallo o di plastica, normalmente da 25 Kg., o in fusti da Kg. 300. Per miele confezionato si intende il prodotto naturale delle api, normalmente posto in piccoli contenitori di vetro.

Le contrattazioni del miele sfuso avvengono verbalmente per le piccole partite e per iscritto per le grosse partite, con versamento di caparra pari ad un quinto del prezzo e previa campionatura della partita.

Le contrattazioni fra persone lontane, sia per il miele sfuso che per quello confezionato, avvengono sempre per campionamento, con doppio campione sigillato, di cui uno deve essere conservato intatto dall'acquirente per il caso di contestazioni.

**Art. 116 - Quotazione del prodotto.**

Il prezzo del miele è determinato per chilogrammo, per merce resa al domicilio del produttore.

Nella determinazione del prezzo all'ingrosso influiscono, oltre ai quantitativi contrattati:

- per il miele di robinia (acacia) il colore, la trasparenza, l'umidità, l'aroma e lo stato di conservazione;
- per i mieli scuri, l'aroma, l'umidità e lo stato di conservazione;
- per il miele confezionato in piccoli contenitori, la qualità e il tipo del contenitore, oltre il prezzo medio all'ingrosso dello sfuso, nonché i costi di confezione e di distribuzione.

Nella vendita all'ingrosso, i contenitori (latte o fusti) per il trasporto del miele sono a rendere o a perdere, a seconda delle intese tra le parti.

**Art. 117 - Pagamento.**

Il pagamento del prezzo si effettua alla consegna della merce per le piccole e medie partite; a 30 giorni per le grosse partite.

**Art. 118 - Reclami e contestazioni.**

I reclami e le contestazioni per partite difettose devono essere proposti a mezzo telegramma entro 8 giorni dalla consegna della merce.

**Sezione IV  
Pelli fresche**

**Art. 119 - Contrattazione.**

I produttori di pelli<sup>1</sup> consegnano, per tutta la durata del contratto, regolarmente ed esclusivamente il prodotto della macellazione e scorticazione.

**Art. 120 - Provenienza del bestiame.**

Il compratore è tenuto a ritirare anche pelli di animali provenienti da zone diverse da quelle indicate nel contratto, quando ciò non modifichi radicalmente il carattere del contratto, salvo applicazioni di abbuoni qualora la qualità intrinseca degli animali macellati o la loro provenienza renda dette pelli di valore inferiore a quelle della produzione nostrana.

**Art. 121 - Prezzo.**

Le pelli possono essere consegnate dal produttore agli acquirenti anche prima della determinazione del prezzo, il quale sarà stabilito alla fine del mese della consegna.

<sup>1</sup> Sono "produttori di pelli" coloro che provvedono alla macellazione e alla scorticazione del proprio bestiame.

**Art. 122 - Categorie delle pelli.**

Le pelli di animali bovini ed equini sono contrattate a peso ed i prezzi sono stabiliti a seconda delle seguenti categorie:

1<sup>a</sup> categoria - Pelli di vitello del peso fino a kg. 6 (morticini immaturi esclusi);

2<sup>a</sup> categoria - Pelli di vitello del peso di più di kg. 6 fino a kg. 8;

3<sup>a</sup> categoria - Pelli di vitello del peso di più di kg. 8 fino a kg. 12;

4<sup>a</sup> categoria - Pelli di vitellone del peso di più di kg. 12 fino a kg. 20;

5<sup>a</sup> categoria - Pelli di vitellone del peso di più di kg. 20 fino a kg. 26.

I pesi di cui sopra si intendono "peso coda" riferiti a pelli quadrate, ossia prive di testa, alette e zampe;

6<sup>a</sup> categoria - Pelli di vacca del peso fino a kg. 30;

7<sup>a</sup> categoria - Pelli di vacca del peso di più di kg. 30 fino a kg. 40;

8<sup>a</sup> categoria - Pelli di bovetto e scottona pesanti fino a kg. 30;

9<sup>a</sup> categoria - Pelli di bovetto e scottona pesanti più di kg. 30 fino a kg. 40;

10<sup>a</sup> categoria - Pelli di bue, pesanti più di kg. 40;

11<sup>a</sup> categoria - Pelli di civetto, pesanti fino a kg. 40;

12<sup>a</sup> categoria - Pelli di toro, pesanti fino a kg. 40;

13<sup>a</sup> categoria - Pelli di toro, pesanti più di kg. 40;

14<sup>a</sup> categoria - Pelli di puledro fino a kg. 12;

15<sup>a</sup> categoria - Pelli di cavallo;

16<sup>a</sup> categoria - Pelli di mulo;

17<sup>a</sup> categoria - Pelli di asino.

**Art. 123 - Consegna.**

La consegna delle pelli è eseguita nei singoli negozi dei produttori o al macello pubblico, all'incaricato del compratore o presso il suo recapito.

**Art. 124 - Qualità e abbuoni.**

Il prezzo indicato nel contratto si intende per pelli sane e mercantili, provenienti dalla normale macellazione.

Le pelli provenienti da mortalità per epidemie o per altri fatti accidentali, le pelli con difetto di scortico (buchi, tagli, rasure, ecc.) oppure sformate, piagate, marcate a fuoco, stercate, tarolate o comunque deteriorate, danno al compratore il diritto ad un abbuono corrispondente all'entità dell'imperfezione.

Le pelli devono essere consegnate senza corna, senza unghie, senza unghioni, prive dell'osso di coda, senza nervature agli orecchi e in tale stato di pulitura da non contenere che il pelo e la pelle propriamente detta, e devono provenire da animali macellati almeno 24 ore prima.

Le pelli di vitello sono consegnate "quadrate", ossia prive della testa, delle alette e con zampe tagliate al ginocchio.

Il compratore ha diritto ad un abbuono del 3 % sul peso constatato per le pelli di più recente macellazione, per il calo naturale conseguente al raffreddamento, e per le pelli che siano state sul ghiaccio o in refrigerante o comunque bagnate.

Il compratore ha diritto di rifiutare le pelli che sono in stato di incipiente putrefazione o che, per i loro difetti, non sono mercantili.

**Art. 125 - Mediazione.**

Nelle contrattazioni fra macellatori e raccoglitori, la provvigione per mediazione, per pelli fresche, è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti mediamente nella misura dello 0,50%.

La stessa provvigione spetta ai commissionari e procacciatori d'affari.